

LVIII.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del presidente della Corte dei conti — Comunicazione — Nomina di Commissione — Discussione dei seguenti disegni di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1899-900 » (N. 144): « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1900-901 » (N. 145) — Parlano nella discussione generale i senatori Levi e Colombo, relatore, ed il ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Si approvano senza discussione i 26 articoli del progetto di legge, n. 144, ed i 24 articoli del progetto di legge, n. 145 — Discussione del progetto di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione » (N. 152) — Parlano nella discussione generale i senatori Pisa e Mezzanotte, relatore, e il ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Senza discussione si approvano i due articoli del progetto — Rinvio della discussione del progetto di legge: « Convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902 » (N. 153) — Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative alla proclamazione dei consiglieri comunali e provinciali ed alla rinnovazione ordinaria dei Consigli comunali e provinciali » (N. 146) — Il ministro dell'interno accetta il progetto di legge dell'Ufficio centrale — Non ha luogo discussione generale — Senza discussione si approvano i sette articoli del progetto — Levi, relatore, riferisce su di una petizione — Approvazione della proposta dell'Ufficio centrale — Discussione del progetto di legge: « Aggiunta agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898 relativi all'epoca delle elezioni comunali in alcuni comuni » (N. 25) — Il senatore Parpaglia propone un emendamento all'articolo unico del progetto che non è accettato dal ministro dell'interno — Rinvio dell'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Ruolo organico del personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 150) — Parlano nella discussione generale i senatori Astengo, Miceli, Vischi, Dini, ff. di relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Chiusura della discussione generale — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Si approvano senza discussione i sette articoli del progetto di legge n. 150 con le relative tabelle — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri dell'interno, degli esteri e delle finanze.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura d'una lettera pervenuta alla Presidenza dal presidente della Corte dei conti.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

« Roma, 18 dicembre 1902.

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del mese corrente, non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato della seguente lettera pervenuta alla Presidenza dal ministro dell'interno:

« Prego l'E. V. di voler provvedere per l'intervento di una rappresentanza di cotesto onorevole Consesso ai solenni funerali che, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II, saranno celebrati al Pantheon nel venturo mese di gennaio.

« Con profondo ossequio

« Il ministro
« GIOLITTI ».

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno con l'Ufficio di Presidenza rappresentare il Senato ai solenni funerali di Vittorio Emanuele II che avranno luogo nel gennaio 1903.

Faranno parte di questa rappresentanza i senatori Medici Luigi, Guerrieri-Gonzaga, Serena, Codronchi, Cremona, Todaro, Lancia di Brolo; e come supplenti i signori senatori Bodio e Chigi-Zondadari.

Discussione dei seguenti disegni di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario

1899-900 » (N. 144): « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione dei seguenti disegni di legge:

« Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1899-1900;

« Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1900-1901 ».

Siccome venne fatta una relazione unica su entrambi i progetti di legge, così se il Senato consente, la discussione generale si farà contemporaneamente per tutti e due i progetti.

Non facendosi obiezioni, rimane così stabilito.

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura dei due progetti di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. *Stampati N. 144 e 145*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi due disegni di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Levi.

LEVI. Onorevoli colleghi!

Non abuserò della vostra pazienza con un lungo discorso; neppure entrerò nel pelago delle cifre, già abilmente e opportunamente analizzate nella relazione che ci sta dinanzi.

Difficilmente avrebbsi potuto con tanta sobrietà di espressioni, con maggior chiarezza esporre i particolari, i risultati delle ultime gestioni finanziarie dello Stato.

Ma non è per tributare inutili elogi al ben noto, illustre relatore; non è per additare a voi - più di me competenti ad apprezzarne il giusto valore - il contenuto dell'opera sua, che ho chiesto facoltà di parlare. Mi vi ha tratto il bisogno di compiere un dovere, il desiderio anche di richiamare sulla relazione della nostra Commissione di finanze l'attenzione di altri e molti.

È bene che coloro, i quali, estranei al Parlamento, hanno minor agio di compulsarne i documenti, sappiano come tutto viene esaminato, vagliato, giudicato; è bene che abbiano la massima pubblicità quelle manifestazioni che allo svolgimento della vita nazionale possono riuscire di guida e di freno.

Se il pessimismo scoraggia, sffibra, l'ottimismo - tanto più se non è pienamente giustifi-

cato - può riuscir pericoloso; aguzza gli appetiti e rende difficilissima la doverosa resistenza, che alle molte pretese il Governo talvolta vorrebbe opporre.

La nostra Commissione di finanze ci dà, senza fronzoli, nel modo abituale, austeramente matematico proprio dell'onor. Colombo, un quadro sintetico, ma chiaro ed esatto dei risultati numerici, apparenti, della gestione finanziaria dello Stato.

E questo, com'è dovuto, obbiettivamente. Infatti: di alcuni pericoli superati; di alcuni danni, subiti in passato, dacchè vi fu chi fece e chi lasciò fare, si è un po' tutti responsabili; così, come gli attuali ministri fruiscono delle migliorate condizioni, le quali, a prescindere da circostanze indipendenti da qualsiasi volontà, l'opera dei predecessori cominciò a rendere possibili.

La relazione della nostra Commissione porta cifre confortanti ed altre che lo sono meno. Queste ultime rivelano infatti la deficienza di un prodotto importantissimo dell'industria agricola nazionale, che ci rende tributari dell'estero, mentre poi il non desiderabile vantaggio ha pur sempre un carattere d'instabilità poco rassicurante.

Comunque però, dei risultati finali, v'è di che allietarsi ed io m'allieto, quantunque non sia totalmente conviuto di ciò che appare.

In altra occasione, non ignota all'onor. Colombo, di fronte alla fantasmagoria di certe esposizioni finanziarie fui mosso a studi speciali intorno ad esse; ed in seguito mi permisi di elevar dubbi su di un avanzo, che un successore di colui, che lo aveva presentato, tradusse - a distanza di pochi giorni - in un grosso disavanzo.

Ed è questo che mi rende ardito a mostrarmi dubitoso, malgrado dichiarazioni di persone molto autorevoli.

Voi m'insegnate che la finanza di uno Stato va retta con criteri ben diversi da quelli che si richiedono per l'azienda di società private e di una famiglia; ne convengo. Ma pur mantenendoci nella complessa elevatezza della finanza di Stato, certi limiti debbono essere rispettati. Non contesto i calcoli numerici, le loro risultanze e l'avanzo che ne consegue. Ma penso che, se si facessero i preventivi secondo le vere esigenze di tutti i pubblici servizi, non con la sola

preoccupazione di far corrispondere in modo apparentemente soddisfacente le cifre; se alla fine di ogni esercizio si potessero dire liquidati tutti i conti che ad esso appartengono, o non fossero stati liquidati e poi pagati con fondi allo stesso esercizio assegnati; se, soprattutto, ai singoli ministri si volesse consentire quanto le leggi, il regolare, efficace funzionamento dei servizi dipendenti dai rispettivi dicasteri richiederebbero, gli avanzi - già convertiti in bersaglio - non sfumerebbero, forse completamente, ma per certo li vedremmo molto assottigliati.

E non parlo di leggi, già votate, l'attuazione delle quali importerà nuove spese, di cui la misura, in generale, non è sempre quella che si prevede. E non parlo delle prospettive ferroviarie liquidatorie, non del nuovo sistema, che si sta per iniziare, dei debiti *à côté*.

Di tutto questo si potrà discutere a tempo debito coi singoli ministri, allorquando anche si discuteranno gli stati di previsione per il futuro esercizio.

A chi trovasse superflua, inutile una manifestazione che non può dare risultato pratico, io risponderci che era dover mio di non astenermene, e che non potevo, né dovevo esimersi dall'espore pubblicamente ciò che non tacqui, né tacerei in privato.

Ma non è sulle mie parole, per quanto siano frutto di coscienzioso esame, di minute indagini, che la pubblica attenzione deve essere richiamata! Essa deve rivolgersi alle esortazioni che, a mezzo del suo degno relatore, ci dirige la nostra Commissione di finanze.

Occorre procedere cauti, pur rallegrandoci del conseguito miglioramento. L'onor. Colombo ci pone in guardia contro i miraggi di alcuni introiti, contro la esagerata consistenza e continuità degli avanzi.

Potrebbe infatti riuscir fatale il cedere a nuove deliberazioni di spese, mentre molti servizi languono, mentre l'esecuzione di molti lavori decretati, o promessi, indica un carico futuro, dal quale, per il fallace carattere dei preventivi, potrebbero scaturire dolorose sorprese.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Il discorso del senatore Levi mi ha fatto sentire più vivo

il dispiacere che, per malattia, non possa essere qui presente il mio collega ministro del tesoro. Egli certamente avrebbe potuto dare ampia risposta alle osservazioni dell'onor. Levi. Io non mi addentrerò nel vasto campo al quale venne ora estesa la discussione; non insisterò su di essa, anche perchè parmi che troverà la sua sede più appropriata, quando si tratterà dell'esame dei bilanci preventivi. Oggi possono bastare brevi accenni.

Il senatore Levi ha detto che bisogna guardarsi bene da un ottimismo pericoloso; ed in questo io convengo. Anch'io penso che il finanziere debba guardare ed osservare attentamente i fatti e le cifre, usando pure delle lenti per veder meglio; ma devono essere lenti acromatiche, che non colorino nè in roseo, nè in nero, e lascino vedere le cose nel loro colore naturale. Orbene, usando lenti acromatiche, osservando anche scrupolosamente le cifre come emergono dai conti consuntivi dei due esercizi in discussione, a me sembra non si possa dubitare dei buoni risultati degli esercizi medesimi, e che nessuno possa esitare a convenire pienamente nelle conclusioni dettate dall'onorevole senatore Colombo a nome della Commissione permanente di finanze. In quelle conclusioni, che ho qui sotto gli occhi, si legge quel giudizio riassuntivo al quale ha fatto appello l'onor. senatore Levi, giudizio che io pure condivido, e che pone in rilievo la nostra buona situazione finanziaria e la importanza degli ottenuti avanzi, osservando che nelle spese sono comprese, oltre quelle effettive ordinarie e straordinarie, anche le spese di costruzione di ferrovie, e anche le deficienze nel movimento dei capitali, ossia quanto si spende per estinguere dei debiti precedenti. Quando ciò si consideri (così conchiude il relatore) « è permesso di aprire il cuore alla fiducia nell'avvenire economico del nostro paese ». Ed io oso aggiungere che è pure lecito rallegrarsi dei risultati della nostra azienda finanziaria.

L'onor. senatore Levi ha accennato al dubbio che gli avanzi dei conti consuntivi non siano tutti effettivi e reali, e cioè, che vi si possano anche nascondere degli impegni o dei debiti, o per lo meno, che non siano sufficientemente dotati i pubblici servizi, dimodochè i bilanci dei singoli Ministeri debbono poi incontrare presto delle deficienze.

Ora io sento il dovere di fare una dichiarazione esplicita, per il Ministero affidato alle mie cure. Io devo dichiarare all'onorevole Levi, e al Senato, che il bilancio delle finanze è sufficientemente dotato per i suoi servizi, e la somma delle economie ottenute nell'ultimo esercizio chiuso il 30 giugno scorso, e anche l'attuale andamento delle riscossioni mi pare valgano a dar prove di quello che sto affermando.

Posso poi aggiungere, quantunque non mi sia dato dirlo con eguale sicurezza, andando al di là della mia competenza, che anche nei bilanci degli altri Ministeri la lamentata deficienza di dotazioni, pare non vi sia; poichè nel conto consuntivo dell'esercizio 1901-902 le ordinarie eccedenze d'impegni sono assai inferiori alla somma delle economie; dimodochè il risultato dell'esercizio testò chiuso provverebbe esso pure che i bilanci dei singoli Ministeri sono dotati a sufficienza.

Non ho altro da dire; non ho che a ripetere che mi trovo d'accordo col senatore Levi nell'associarmi anch'io alle giuste e caute osservazioni, con le quali conchiude la relazione sua la Commissione permanente di finanze.

COLOMBO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole senatore Levi per le parole rivolte alla Commissione di finanze e al suo relatore. Quanto alle osservazioni che egli ha fatto sui consuntivi, mi pare che si potrebbero dividere in due; innanzi tutto egli ha parlato di spese che non sono interamente saldate e che si saldano poi, o si dovrebbero saldare coi fondi del bilancio successivo; così almeno mi sembra che egli si sia espresso.

Ora qui siamo in tema di consuntivi; tutti quei capitoli di bilancio nei quali si è ecceduto nella spesa, danno luogo, come osservò il ministro delle finanze, a disegni di legge per approvazione di eccedenza di impegni; anzi si è verificato nell'ultimo di questi esercizi dei quali ci stiamo occupando, che la somma delle eccedenze d'impegni è stata inferiore alle economie verificate su altri capitoli; da questo punto di vista adunque non credo che si possa fare appunto alla gestione delle nostre finanze. Qualunque irregolarità nell'amministrazione dei fondi stanziati in bilancio non potrebbe del

resto sfuggire alla vigilanza della Corte dei conti che ne ha appunto il controllo.

L'altro ordine di considerazioni svolto dall'onor. senatore Levi è assai più elevato.

Se ben compresi, l'onor. Levi esprime l'opinione che nel formare il preventivo non si assegnano a tutti i servizi quegli stanziamenti che a loro comporterebbero, e che sarebbero necessari per potervi provvedere nel modo migliore possibile; ed allora ne vengono deficienze che poi si manifestano nei conti consuntivi, oppure si provvede in modo affatto incompleto e non rispondente all'importanza dei servizi stessi.

Sopra questo argomento io non credo che potremo discutere. È una questione che esorbita, mi pare, dai confini dell'esame dei conti consuntivi.

Può darsi benissimo, e anzi io personalmente consento in molti punti su ciò che ha detto l'onor. Levi, che nel formare i preventivi non si abbia sempre riguardo alle effettive esigenze di alcuni servizi ai quali gli stanziamenti si riferiscono; di questo si potrebbero citare molti esempi, e ciò che l'onor. Levi ha affermato in forma generale, io credo che egli lo potrebbe provare con fatti positivi; ma, torno a ripetere, questa è materia che si potrebbe meglio trattare in tema di discussione di preventivi.

In quell'occasione appunto vengono sottoposte all'approvazione del Parlamento le somme che si destinano ai singoli capitoli di bilancio; ed è là per conseguenza che si può discutere se a certi determinati servizi può essere pienamente provveduto colle somme che il ministro propone, e si può, occorrendo, rettificarle.

Pare dunque a me che l'onor. Levi, per quanto riguarda la precisione dei conti consuntivi, potrebbe dichiararsi soddisfatto. Quanto alla questione generale sulla formazione dei preventivi, penso che sarebbe materia meritevole di più largo svolgimento quando saremo in tema di preventivi.

LEVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI. Io ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole Colombo delle spiegazioni che hanno voluto darmi; consentono entrambi con me che la sede vera per discutere dei preventivi, non è l'epoca dei consuntivi, e questo lo avevo detto io pure.

Prendo atto delle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole ministro delle finanze per ciò che riguarda il suo Ministero; spero che tutte le indagini che ho potuto fare intorno a molti servizi di cui non porterò qui la discussione siano completamente fallaci.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui due disegni di legge dei rendiconti consuntivi.

Procederemo ora alla discussione degli articoli. Li rileggo.

Cominceremo dal progetto n. 144. « Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1899-900.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1899-900 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentoquarantasettemilioni novecentoventottomila centoquattordici* L. 1,747,928,147 14

delle quali furono riscosse » 1,687,770,633 02
e rimasero da riscuotere . L. 60,157,463 22

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1899-900 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentoquarantaduemilioni settecentodiciassettemila seicentosessantuno* e centesimi

uno L. 1,742,717,661 01
delle quali furono pagate » 1,552,296,722 47
e rimasero da pagare . . L. 190,420,938 54

(Approvato)

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *tre milioni settecentosettantaduemila settecentoven-*

ticinque e centesimi ottantadue (L. 3,772,725 82) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1899-900 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata nella somma di lire *trentamila quarantotto e centesimi cinquanta* (L. 30,048 50) la eccedenza delle pensioni di autorità concesse nell'esercizio 1899-900 a carico del bilancio del Ministero della guerra, sulla quota di lire 147,000 autorizzata per le pensioni stesse con l'art. 4 della legge 2 luglio 1899, n. 251.

(Approvato).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1898-99 ed esercizi precedenti.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1898-99 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentottomilioni ottocentocinquantesette e centesimi novantatré* . . . L. 208,857,869 93 delle quali furono riscosse . . . » 112,072,691 02 e rimasero da riscuotere . L. 96,785,178 91

(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1898-99 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentocinquantaunmilioni ottocentocinquemila ottocentoquindici e centesimi sessantatré* . . . L. 351,805,815 69 delle quali furono pagate . . . » 196,209,421 79 e rimasero da pagare . . L. 155,596,393 90

(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidati i decreti reali, con i quali durante l'esercizio 1899-900, vennero autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese ferroviarie, di cui alle leggi 12 luglio 1894,

n. 318, 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228 per la somma di lire *seicentoquarantesette e centesimi novantatré* (L. 647,473 99).

(Approvato).

Art. 8.

Sono convalidate nella somma di lire *due milioni ventottomila novanta e centesimi novantacinque* (L. 2,028,690 95) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1899-900, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1899-900 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1899-900 (art. 1) . . . L. 60,157,463 22

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . » 96,785,178 91

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna v del riassunto generale) . . . » 58,485,703 54

Residui attivi al 30 giugno 1900 L. 215,428,345 67

(Approvato).

Art. 10.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1899-900 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1899-900 (art. 2) L. 190,420,923 54

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) » 155,596,393 90

Residui passivi al 30 giugno 1900 L. 346,017,332 44

(Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 11.

Sono stabiliti nella somma di lire *centotredicimila trecento e cent. ottantotto* (L. 113,300 88) i discarichi accordati nell'esercizio 1899-900 ai tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 12.

Il deficit del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1899 a lire *trecentonovantaquattro milioni ottocentosettantottomila seicentosettantotto e cent. cinquantanove* (L. 394,878,678 59), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1899-900 nella somma di lire *trecentottantottomilioni trecentonovantasettemila quattrocentoquarantasette e centesimi ottantacinque* (L. 383,397,447 85), come dalla seguente dimostrazione:

Attività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1899-900	1,747,928,147 14
Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1898-99, cioè:	
al 30 giugno 1899 . L. 353,490,414 11	
al 30 giugno 1900 . » 351,805,815 69	
	1,634,598 42
Differenza passiva al 30 giugno 1900 . .	388,397,447 85
	<u>2,138,010,193 41</u>
Passività	
Differenza passiva al 30 giugno 1899 . .	394,878,678 59
Spese dell'esercizio finanziario 1899-900	1,742,717,661 01
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1898-99, cioè:	
al 30 giugno 1899 . L. 209,158,422 86	
al 30 giugno 1900 . » 208,857,809 93	
	300,552,93
Discarichi di tesoriери per casi di forza maggiore (articolo 225 del regolamento di contabilità generale)	113,300 88
	<u>2,138,010,193 41</u>

(Approvato).

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1899-900 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e

dei culti, in	L. 24,068,695 73
delle quali furono riscosse	» 18,094,215 64
e rimasero da riscuotere	<u>L. 5,974,480 09</u>

(Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1899-900 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono state stabilite in

in	L. 21,342,885 40
delle quali furono pagate	» 12,171,286 69
e rimasero da pagare	<u>L. 9,171,598 71</u>

(Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1898-99 restano determinate in

in	L. 29,310,989 29
delle quali furono riscosse	» 9,760,234 08
e rimasero da riscuotere	<u>L. 19,550,755 21</u>

(Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1898-99 restano determinato in

in	L. 25,645,179 55
delle quali furono pagate	» 16,319,335 80
e rimasero da pagare	<u>L. 9,325,843 75</u>

(Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1899-900 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1902

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1899-900

(art. 13) L. 5,974,480 09

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) » 19,550,755 21

Somme rimosse e non versate L. 49,338 23

Resti attivi al 30 giugno 1900 L. 25,574,573 53

(Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1899-900 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1899-900 (articolo 14) L. 9,171,598 71

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) » 9,325,843 75

Resti passivi al 30 giugno 1900 L. 18,497,442 46

(Approvato).

Art. 19.

È accertata nella somma di lire *dieci milioni ottocentocinquantaquattromila centoquaranta e centesimi cinquantaquattro* (L. 10,854,140 54) la differenza attiva del conto finanziario del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1899-900 risultante dai seguenti dati:

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1899	9,183,741 13
Entrata dell'esercizio finanziario 1899-900	24,068,695 73
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1898-99, cioè:	
{ al 30 giugno 1899 . . L. 26,236,342 24	
{ al 30 giugno 1900 . . » 25,645,179 55	
	<u>591,162 69</u>
	<u>33,848,509 55</u>

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1899-900 21,342,885 40

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1898-99, cioè:

 { al 30 giugno 1899 . . L. 30,062,562 90

 { al 30 giugno 1900 . . » 29,310,980 29

1,651,573 61

Differenza attiva al 30 giugno 1900 10,854,140 54

33,848,509 55

(Approvato).

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1899-900 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 2,226,735 54 delle quali furono rimosse » 1,745,069 54 e rimasero da riscuotere . . L. 481,666 »

(Approvato).

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1899-900 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 2,138,472 15 delle quali furono pagate » 1,591,270 33 e rimasero da pagare . . L. 547,201 82

(Approvato).

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1898-99 restano determinate in L. 717,901 68 delle quali furono rimosse » 502,832 55 e rimasero da riscuotere . L. 215,069 13

(Approvato).

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1898-99 restano determinate in L. 900,768 05 delle quali furono pagate » 502,126 89 e rimasero da pagare . . . L. 398,641 16
(Approvato).

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1899-900 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1899-900 (art. 20) L. 481,666 »
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22) » 215,069 13
Somme riscosse e non versate » 2,160 76
Resti attivi al 30 giugno 1900 L. 698,895 89
(Approvato).

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1899-900 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1899-900 (art. 21) L. 547,201 82
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 23) » 398,641 16
Resti passivi al 30 giugno 1900 L. 945,842 98
(Approvato).

Art. 26.

È accertata nella somma di lire *quattrocentounmila novecentocinquantesette e centesimi settantesette* (L. 401,957 77) la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1899-900, risultante dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1899	307,717 82
Entrate dell'esercizio finanziario 1899-900	2,226,735 54
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1898-99, cioè:	
al 30 giugno 1899 . . . L. 919,845 90	
al 30 giugno 1900 . . . » 900,768 05	
	<u>19,077 85</u>
	2,553,531 21

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1899-900 .	2,138,472 15
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1898-99, cioè:	
al 30 giugno 1899 . . . L. 731,002 97	
al 30 giugno 1900 . . . » 717,901 68	
	<u>13,101 29</u>
Differenza attiva al 30 giugno 1900	401,957 77
	<u>2,553,531 21</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli del « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1900-901.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1900-1901, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocentoquattordicimilioni cinquecentoquarantanove-mila cinquecentoottantaquattro e centesimi quattro* L. 1,814,549,584 04 delle quali furono riscosse » 1,751,422,415 24 e rimasero da riscuotere L. 63,127,168 80
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1900-1901, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentosettantatremilioni trecentoquindicimila centotrentadue e centesimi settantatre*

L. 1,773,315,132 73

delle quali furono pagate » 1,585,245,753 87

e rimasero da pagare . L. 188,069,373 86

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *quattromilioni quattrocentoquarantunmila seicentosettantadue e centesimi tredici* (L. 4,441,672 13) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1900-901 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.

(Approvato).

Entrate o spese residue dell'esercizio 1899-900 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1899-900 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duccentodiciottomilioni duccentoquattordicimila novecentonovantatre e centesimi diciassette*

L. 218,214,993 17

delle quali furono riscosse. » 123,118,013 67

e rimasero da riscuotere . L. 95,096,979 50

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1899-900 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentoquarantaquattromilioni settecentoquarantaseimila sessanta e centesimi tre*

L. 344,740,060 03

delle quali furono pagate . » 194,891,415 88

e rimasero da pagare . . L. 149,854,644 15

(Approvato).

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *tre milioni quattrocentottantacinquemila centoquarantotto e centesimi ventisei* (L. 3,485,148 26) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1900-901, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1900-901.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1900-901 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1900-901 (art. 1) . . . L. 63,127,168 86

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 95,096,979 50

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna v del riassunto generale) » 46,146,123 10

Residui attivi al 30 giugno 1901 L. 204,370,271 40

(Approvato).

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1900-901 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1900-901 (art. 2) L. 188,069,373 86

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . » 119,851,644 15

Residui passivi al 30 giugno 1901 L. 337,924,018 01

(Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire *duccentotredicimila ottocentotrentotto e centesimi ottan-*

taquattro (L. 213,838 84) i discarichi accordati nell'esercizio 1900-901 ai tesorieri per casi pi forza maggiore ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilita generale approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 10.

Il deficit del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1900 a lire *trecentottantottomilioni trecentonovantasettemila quattrocentoquarantasette* e cent. *ottantacinque* (L. 388,397,447 85), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1900-901 nella somma di lire *trecentoquarantatre milioni trecentodiciottomila novecentoquindici* e centesimi *quarantasette* (L. 343,318,915 47), come dalla seguente dimostrazione:

Attività .	
Entrate dell'esercizio finanziario 1900-901	1,814,549,584 04
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1899-900, cioè:	
al 30 giugno 1900 L. 215,428,345 67	
al 30 giugno 1901 > 218,214,993 17	2,786,647 50
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1899-900, cioè:	
al 30 giugno 1900 L. 346,017,332 44	
al 30 giugno 1901 > 344,716,060 03	1,271,272 41
Differenza passiva al 30 giugno 1901 . .	343,318,915 47
	2,161,926,419 42
Passività	
Differenza passiva al 30 giugno 1900 . .	388,397,447 85
Spese dell'esercizio finanziario 1900-901	1,773,315,132 73
Discarichi a tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilita generale .	213,838 84
	2,161,926,419 42

(Approvato).

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1900-901 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa; allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 23,049,497 45
delle quali furono riscosse. > 17,308,634 41
e rimasero da riscuotere . L. 5,740,863 04

(Approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1900-901 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono state stabilite in L. 23,861,218 93
delle quali furono pagate . > 14,348,289 05
e rimasero da pagare . . . L. 9,512,929 93

(Approvato).

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1899-900 restano determinate in L. 24,261,849 43
delle quali furono riscosse . > 4,794,866 43
e rimasero da riscuotere . L. 19,466,983 >

(Approvato).

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1899-900 restano determinate in L. 18,032,358 62
delle quali furono pagate . > 5,500,311 38
e rimasero da pagare . . L. 12,532,017 24

(Approvato).

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1900-901 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XII — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1902

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1900-901 (articolo 11) L. 5,740,863 04

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) » 10,469,983 »
 Somme riscosse e non versate » 38,972 19

Resti attivi al 30 giugno 1901 L. 25,249,818 23

(Approvato).

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1900-901 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1900-901 (articolo 12) L. 9,512,929 93

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . » 12,532,017 24

Resti passivi al 30 giugno 1901 L. 22,044,947 17

(Approvato).

Art. 17.

È accertata nella somma di lire nove milioni centonovantasettemila settecentosettantotto e centesimi settantacinque (L. 9,197,778 75) la differenza attiva del conto finanziario del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1900-901 risultante dai seguenti dati:

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1900 . .	10,854,140 54
Entrate dell'esercizio finanziario 1900-901	23,049,497 45
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1899-900, cioè:	
{ al 30 giugno 1900 L. 18,497,442 46	
{ al 30 giugno 1901 » 18,032,358 62	
	<u>465,083 84</u>
	<u>34,368,721 83</u>

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1900-901 . . 23,861,218 98

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1899-900, cioè:

 { al 30 giugno 1900 . . L. 25,574,573 53

 { al 30 giugno 1901 . . » 24,264,849 43

1,309,724 10

Differenza attiva al 30 giugno 1901 9,197,778 75

34,368,721 83

(Approvato).

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1900-901 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in L. 2,119,341 82
 delle quali furono riscosse . » 1,573,112 46
 e rimasero da riscuotere . . L. 546,229 36

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1900-901 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 2,019,709 71
 delle quali furono pagate . » 1,506,028 17
 e rimasero da pagare . . » 513,683 54

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1899-900 restano determinate in L. 688,699 84
 delle quali furono riscosse . » 441,776 89
 e rimasero da riscuotere . . L. 246,922 95

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1899-900 restano determinate in L. 910,210 75 delle quali furono pagate . . . » 319,301 54 e rimasero da pagare . . . L. 590,909 21
(Approvato).

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1900-901, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1900-901 (art. 18) L. 516,229 36

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 20) » 246,922 95

Somme riscosse e non versate » 2,039 30

Resti attivi al 30 giugno 1901 L. 795,191 61

(Approvato).

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1900-901 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1900-901 (art. 19). L. 513,683 54

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) » 590,909 21

Resti passivi al 30 giugno 1901 L. 1,104,592 75

(Approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire *cinquecentoventisettemila ventisei e centesimi sei* (lire 527,026 06) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1900 901, risultante dai seguenti dati:

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1900	401,957 77
Entrate dell'esercizio finanziario 1900-901	2,119,341 82
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1899-900, cioè:	
Assestati { al 30 giugno 1900 . . . L. 945,842 98	
{ al 30 giugno 1901 . . . » 910,210 75	
	<u>35,632 23</u>
	2,556,931 82
Passività	
Spese dell'esercizio finanziario 1900-901 .	2,019,709 71
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1899-900, cioè:	
Assestati { al 30 giugno 1900 . . . L. 698,893 89	
{ al 30 giugno 1901 . . . » 688,699 84	
	<u>10,196 03</u>
Differenza attiva al 30 giugno 1901	527,026 06
	<u>2,556,931 82</u>

(Approvato).

Questi due disegni di legge si voteranno più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolazioni fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione » (N. 152).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intitolato: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolazioni fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 152).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Pisa.

PISA. Sono stato molto in forse di prendere la parola su questo disegno di legge, perchè oltre al consueto motivo della ristrettezza del

tempo nella imminenza delle ferie, me ne distoglieva un altro motivo eccezionalmente lieto, quello della scomparsa dell'aggio che si è verificata, salvo insignificanti oscillazioni, in questi ultimi tempi.

Ebbene, onorevoli colleghi, vi parrà forse un paradosso, ma si è appunto questo motivo della scomparsa dell'aggio che mi ha deciso a chiedere la parola, perchè penso che sarebbe davvero troppo doloroso un regresso, e insieme più dolorosa ancora e più dannosa la ricaduta in un forte deprezzamento della nostra carta di banca.

Secondo una massima prudenziale che è citata perfino dal nostro altissimo poeta:

Uscito fuor dal pelago alla riva
Si volge all'onda porigliosa e gnata,

mi pare non solo opportuno ma elementarmente prudente di dare oggi, che abbiamo raggiunto la meta sospirata della scomparsa dell'aggio, di dare oggi sia pure soltanto un'occhiata alle linee salienti della nostra circolazione per vedere come essa stia di fatto. Mi limiterò naturalmente ai capisaldi che pur troppo finora sono stati anche i punti deboli della nostra circolazione, e sono quelli della riserva metallica e delle partite così dette immobilizzate.

Della riserva metallica di fronte all'ammontare della circolazione dei biglietti; delle partite immobilizzate in quanto indeboliscono la consistenza patrimoniale dei nostri istituti di emissione, ripeterò forse cose già dette, ma sono cose essenziali e spero che il Senato vorrà avere la pazienza di ascoltarmi perchè in questa materia *repetita iuvant*. E vengo al primo dei due punti che ho accennato, alla riserva metallica delle nostre banche. E qui chiederò licenza appunto al Senato di citare poche cifre di confronto fra l'anno scorso e l'anno corrente.

Mi risultano questi dati:

Al 30 novembre dell'anno scorso la Banca d'Italia aveva un totale di fondo metallico, compresa la divisa estera, di 451 milioni in confronto a 841 milioni di circolazione, ossia aveva circa il 54 per cento di riserva metallica di fronte alla sua emissione in carta. Quest'anno al 20 novembre essa si trova con 471 milioni circa in oro e argento e divisa estera e con 853 milioni di biglietti, il che dimostra un aumento nella scorta metallica di 20 milioni circa

e un aumento nella sua circolazione di 11 milioni. Il rapporto si è alterato dal 54 al 55 per cento. Non vi è dunque che il vantaggio di un per cento.

Banco di Napoli. — L'anno scorso aveva 101 milioni circa di scorta metallica con 251 milioni di circolazione, ossia col rapporto del 40 per cento circa. Quest'anno ha 107 milioni di riserva e 261 milioni di circolazione. L'aumento è di 6 milioni nelle riserve e di 10 nella circolazione. Anche pel Banco di Napoli la proporzione non è cresciuta che dell'uno per cento perchè dal 40 per cento di rapporto dell'anno scorso quest'anno siamo andati al 41 per cento circa.

Banco di Sicilia. — L'anno scorso aveva 45 milioni di riserva metallica contro 59 circa di biglietti di banca. Quest'anno ha 47 milioni e mezzo di riserva metallica contro 63 di biglietti. Il che porta un aumento nella scorta metallica di 2 milioni e mezzo e di 6 milioni nella circolazione. Il rapporto fra metallo e biglietti che l'anno scorso era del 76 per cento, quest'anno è sceso al 73 per cento. E riassumendo abbiamo la posizione complessiva in queste cifre: al 30 novembre dell'anno scorso: totale circolazione 1152 milioni e un terzo, con una riserva di 597 milioni e un terzo, con un rapporto di 51 e quattro quinti circa: quest'anno al 20 novembre, 1179 milioni di circolazione, riserva di 626; il rapporto è salito al 53 per cento circa. La circolazione è aumentata di 27 milioni, ma la riserva è aumentata di 28 milioni e mezzo; il miglioramento non è che di uno e un quinto nella riserva metallica fra l'anno scorso e quest'anno.

Ora se si considera che l'anno scorso a quest'epoca avevamo l'aggio a 1.60 per cento, e oggi è scomparso, questa diminuzione non è certo in rapporto al miglioramento. Il miglioramento della riserva metallica si può dunque considerare per sé piuttosto meschino.

Se si volge poi l'occhio al cammino che abbiamo da percorrere per almeno avvicinarci alle banche esemplari, e cito fra queste la Banca di Francia, dovremo davvero confessare che la strada da percorrere è ancora assai lunga. Basti il dire che la Banca di Francia oggi, con una mastodontica circolazione di 4 miliardi e 263 milioni, ha una riserva di ben 3 miliardi e 647 milioni, l'85 e mezzo per cento di rapporto fra

metallo e biglietti, e noi abbiamo visto che stiamo ancora a tutt'oggi al 53 o 54 per cento.

E qui viene proprio spontanea la domanda: perchè le Banche di emissione non hanno saputo o voluto profittare della circostanza favorevole di questi ultimi mesi, in cui, si può dire che l'aggio è scomparso, per rinforzare con poco, o nessun sacrificio, la loro riserva metallica? E il modo si presentava anche abbastanza facile con prudenti acquisti fatti alla spicciolata di divisa estera. Ciò devo dire specialmente, nei riguardi della Banca d'Italia, perchè, mentre il Banco di Napoli si trova in condizioni troppo sfavorevoli per pensare anche a minimi sacrifici per aumentare la sua riserva metallica, il Banco di Sicilia invece offre esempio luminoso, (ed è peccato che sia il più piccolo dei nostri istituti di emissione) avendo una riserva che tocca il 73 per cento della sua circolazione.

E qui devo parlare di un altro punto importantissimo del nostro sistema monetario e chiedo quanta sia oggi la riserva metallica dei 450 milioni di biglietti di Stato.

Visto che il bilancio e il tesoro hanno migliorato le loro condizioni, domando se si è migliorata anche la condizione di questa circolazione di Stato nell'anno che si sta chiudendo.

L'anno scorso ebbi l'onore, ricordando alcune parole del ministro del tesoro nella sua esposizione finanziaria, di rivolgere calda raccomandazione perchè, assecondando l'idea da lui espressa nell'esposizione finanziaria medesima, egli convergesse i suoi sforzi per vedere di rifornire la riserva metallica dei biglietti di Stato, per vedere se era possibile (meglio ancora) se non di togliere, di scemare questo pesantissimo fardello dei 450 milioni dei biglietti di Stato sovrapposti al miliardo e 180 milioni di biglietti di banca.

Par troppo, per quanto ne so, quasi nessun progresso si sarebbe fatto in materia e oggi chiedo appunto al ministro, o a chi per esso, se può darmi chiarimenti soddisfacenti come io li desidererei, perchè altrimenti dovrò non stancarmi e tornare ancora alla carica su questo argomento, fino a che proprio non si troverà modo di sanare questa piaga così pericolosa. Per me, già si tratta, scusate la frase, di una *Carthago est delenda*. Fino a che ci saranno centinaia di milioni di biglietti di Stato la nostra circolazione sarà sempre in pericolo.

E vengo qui all'altro punto, che toccherò di sfuggita perchè la ristrettezza del tempo si impone: alla questione delle immobilizzazioni.

Basta dare un'occhiata alle ultime situazioni per vedere come si sta. La Banca d'Italia aveva 234,800,000 lire d'immobilizzazione l'anno scorso e quest'anno ha 220 milioni: le ha diminuite perciò di 8,800,000 lire. Il Banco di Napoli aveva l'anno scorso 117 milioni d'immobilizzazioni, quest'anno ne ha 115 e mezzo. La Banca di Sicilia che ne aveva 8,202,000 lire, quest'anno le ha ridotte a 8,002,000 lire. Dunque la Banca d'Italia ha diminuito di 8,800,000 lire, il Banco di Napoli di un milione e mezzo circa, il Banco di Sicilia solo di 200,000 lire.

Raffronto ora il totale: l'anno scorso avevamo 360 milioni d'immobilizzazioni per le tre Banche e quest'anno ne abbiamo 349,500,000. La differenza dunque è di 10 milioni e mezzo. Nell'ultimo anno fra tutti e tre gli Istituti di emissione non hanno smobilizzato sul totale che 10 milioni e mezzo. Ora, a dire la verità, questo miglioramento così tenue parla da sè; è davvero troppo piccolo in confronto al colossale ammontare tuttora esistente di queste immobilizzazioni che ammontano ancora a 349 milioni e mezzo.

So benissimo che è stato obbietato nell'altro ramo del Parlamento, come è stato obbietato a me l'anno scorso, che, mentre era facile di mobilitare sui primordi, adesso, ogni anno che decorre, la cosa diventa più difficile. Si soggiunge che non sarebbe prudente di eccitare troppo la smobilizzazione, perchè si getterebbe sul mercato una soverchia quantità di beni immobili senza trovare acquirenti con danno delle banche e con danno dell'economia pubblica. Ora francamente queste ragioni persuadono fino ad un certo punto. Basta riflettere che oggi per le migliorate condizioni nostre l'interesse del denaro in Italia è scemato.

Il prezzo dei nostri valori, dei nostri titoli è talmente aumentato da dare soltanto il tre e tre quarti al quattro per cento d'interesse a chi l'acquista o a chi li detiene come impiego. Vi è pendente un progetto di legge presentato dal Governo per la diminuzione del tasso dell'interesse legale. La conseguenza è chiara. Siccome appunto vi è minore interesse oggi nel conservare o scegliere come impiego di capitale i titoli, vi è una maggiore ricerca d'im-

mobili. Certo che questa maggior ricerca d'immobili deve trovare offerenti ragionevoli; che se questi offerenti domandano dei prezzi superiori al valore reale dello stabile, l'acquisto o l'impiego non è fatto dal detentore del denaro. D'altronde ci è da riflettere che nello spirito e nella lettera della legge vigente è chiaro il pensiero di voler favorire il disincaglio della passività degl'Istituti di emissione, che viene a rendere illusorio il loro patrimonio, il loro capitale. D'altronde è nello spirito della legge il proibire questa sussistenza lunga d'immobili e di passività incagliata nelle Banche di emissione; perchè sarebbe incoraggiarle sulla via peggiore, sulla via della speculazione. Esse le detengono sperando di guadagnare sopra a questi enti per risanare parte delle perdite, già subite.

Io credo proprio che sia una teoria poco opportuna e poco ragionevole in materia di Banche quella che scusa il loro ritardo nel liquidare, e penso che bisogna ad ogni costo incoraggiare gli Istituti a porsi sulla via del rispetto della legge, e sulla via del vantaggio loro e di quello del paese che richiede l'alienazione di questi immobili. Ci saranno, lo sappiamo tutti, anche molte perdite; si mettano queste perdite a passivo, sarà tanto di guadagnato nella sincerità e nella solidità dei loro bilanci.

Soggiungo che oltre alle facilitazioni già proposte dall'odierno progetto di legge, altre ne occorrono per far sì che le banche possano compiere il loro dovere in questo rapporto colla desiderabile sollecitudine.

Io sarei d'avviso che il ministro del tesoro dovesse praticamente considerar la cosa e prestarsi a queste agevolazioni per aiutare le banche ad entrare nelle condizioni normali, anche per quanto riguarda il loro patrimonio.

E qui mi accorgo di aver già abusato di soverchio della pazienza del Senato e mi volgo frettolosamente alla fine. Riassumendo: è necessario innanzi tutto di aumentare la riserva metallica dei nostri istituti di emissione, perchè la riserva metallica è una delle basi principali della solidità della circolazione dei biglietti ed è altrettanto indispensabile di creare se non esiste o di aumentare considerevolmente, la riserva metallica dei 450 milioni di biglietti di Stato. O meglio ancora, se le condizioni del tesoro, se le condizioni del bilancio lo permet-

tono è il caso di diminuire e, a poco a poco, di togliere di mezzo questi 450 milioni di biglietti di Stato che costituiscono un debito larvato del tesoro ed un pericolo permanente di ricaduta nel corso forzoso dei biglietti di banca. Soggiungo da ultimo che è opportuno e altrettanto necessario di spingere le banche di emissione, a sollecitare la liquidazione delle partite incagliate, offrendo loro all'uopo, se occorre, facilitazioni maggiori di quelle previste nella legge che oggi ci sta davanti. Saranno facilitazioni ben date e che verranno compensate certamente dalla maggiore solidità che acquisterà la circolazione e dal maggior credito del nostro biglietto di banca. Finchè questi difetti non siano stati tolti, fino a che questi gravi difetti non siano stati eliminati, la nostra circolazione non avrà che un equilibrio instabile. Ed invero, il miglioramento grande conseguito negli ultimi tempi colla scomparsa dell'aggio, più che ad altro, più che al miglioramento delle condizioni degli istituti nostri di emissione, è dovuto al credito maggiore che abbiamo saputo acquistarci sui mercati europei. Questo credito l'abbiamo acquistato per due motivi: in primo luogo per l'ottima nostra condizione finanziaria, dimostrata con una serie di bilanci in pareggio e in avanzo. In secondo luogo colla ripresa della nostra economia nazionale, dimostrata dallo sviluppo della produzione e degli scambi internazionali, come pure dal riscatto fatto coi nostri capitali di una gran parte dei nostri valori, che erano piazzati all'estero, e non sempre a buone condizioni.

Date queste premesse, che parmi si possano senza esitazione riconoscere come abbastanza fondate, si presenta chiaro il dovere del Governo. Il compito dei ministri del tesoro e delle finanze non è facile e non è breve. Essi devono avanti tutto, s'intende, mantenere consolidate le condizioni del bilancio, e per mantenerle consolidate debbono procedere alla diminuzione e, quanto prima è possibile, all'abolizione della carta moneta di Stato; devono i due ministri del tesoro e delle finanze cercare altresì di non intralciare la ripresa della nostra economia nazionale, anzi di agevolarne la strada con ogni mezzo, ed uno dei mezzi migliori per agevolarne la strada è appunto quello di contribuire a migliorare la condizione delle banche di emissione, facendo sì che esse aumentino la

loro riserva metallica e si liberino delle soverchie partite incagliate che ancora mettono in dubbio i loro patrimoni per rendere così possibile a queste banche di appoggiare, come devono, il commercio e l'industria del paese.

Siccome questo grande risultato di miglioramento nelle nostre condizioni finanziarie e economiche è dovuto nella massima parte alla abnegazione e alla laboriosità del paese, credo che il paese stesso a buon diritto possa attendersi che Governo e Parlamento compiano il loro dovere.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io non ho che una dichiarazione a fare, perchè il mio mandato è molto limitato. Come il ministro ed il mio amico onorevole senatore Pisa avranno potuto rilevare dalla relazione, nell'imminenza della scadenza del termine, ed ancora per la brevità del tempo concesso alla Commissione di finanze (perchè ieri è stato presentato il disegno di legge e si è voluto che oggi ne riferisse), la Commissione, postasi innanzi la questione se dovesse valutare i gravi argomenti che hanno più o meno stretta relazione col disegno in esame, fra cui quelli che hanno formato oggetto delle parole dell'onor. collega, essa non ha creduto per il momento di fare al riguardo un'affrettata discussione, e si è limitata a invitare il Senato ad adottare il disegno di legge presentato dall'onor. ministro, riserbandosi di trattare quegli argomenti in prossima e più opportuna occasione. Per altro non ha mancato di fare una raccomandazione generale all'onor. ministro nella quale evidentemente sono comprese quelle rivoltegli dall'onor. senatore Pisa.

Ed io mi unisco alle sue raccomandazioni, ed in particolar modo a quelle riguardanti la riserva metallica e le immobilizzazioni. Però a questo riguardo parmi opportuno di richiamare la cortese attenzione del senatore Pisa sul miglioramento che le mobilizzazioni hanno conseguito in questi ultimi anni.

Egli sa bene, che la smobilizzazione s'era andata man mano rallentando al segno che nel 1900 raggiunse appena la somma di 3 milioni e 900 mila lire per tutti e tre gli istituti. Ora l'anno scorso da 3 milioni e 900 mila lire si è pervenuto alla cifra di 13 milioni e 100 mila lire: e nell'anno corrente, non ancora termi-

nato, si ha già una smobilizzazione di 10 milioni e 900 mila lire. Di siffatto miglioramento conviene tener conto. Ciò detto, e senza addentrarmi, per le ragioni che ho esposte innanzi nel merito degli argomenti accennati, e ripetendo che mi associo alle raccomandazioni del senatore Pisa, io non posso far altro che ringraziarlo dell'autorevole sostegno che ha dato al disegno di legge in esame, e raccomandarne l'approvazione al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro delle finanze.

CARCANO, *ministro delle finanze*. L'onor. relatore della Commissione permanente di finanze, ha già opportunamente avvertito che all'ora presente abbiamo innanzi a noi piuttosto una questione d'ordine che una questione di merito. E invero, anche il senatore Pisa ha fatto bensì delle osservazioni, ma non ha mosso alcuna obiezione al progetto di legge. Nè vorrà il Senato farmi carico se io non mi addentro nel campo percorso dallo stesso onor. Pisa. Me ne astengo per più ragioni, e specialmente perchè l'argomento da lui svolto forma pure oggetto della esposizione finanziaria, che in quest'ora si starà leggendo nella Camera elettiva; e certamente non mancheranno occasioni perchè anche in quest'Aula la questione abbia il più ampio svolgimento. Io mi limito a pochissimi accenni sui principali oggetti delle raccomandazioni espresse dal senatore Pisa. Egli desidera che si acceleri la liquidazione delle partite immobilizzate e che siano accresciute le riserve metalliche dei nostri istituti di emissione; però egli stesso riconosce che tali riserve sono in via di aumento.

Le molte cifre dal senatore Pisa indicate non concordano perfettamente con quelle che io ho nella memoria; e me ne spiego il motivo: probabilmente, egli ha sotto gli occhi una situazione di data anteriore a quella ultima da me esaminata, e perciò le sue cifre sono leggermente diverse da quelle che io credo più esatte, sono però diverse in meno. Per esempio, la somma delle partite immobilizzate liquidate dalla Banca d'Italia, se la memoria non mi tradisce, ha dato già nel corrente esercizio un vantaggio di oltre 11 milioni, invece di 9, e così via.

Ma non di ciò mette conto parlare. Io mi sento in obbligo di dire questo soltanto: che non mi

sembra giustificato il rimprovero mosso dal senatore Pisa all'amministrazione del tesoro e a quelle degli istituti di emissione, circa le condizioni delle riserve metalliche. Egli ritiene o dubita che non si sia voluto o saputo approfittare della propizia occasione per rinforzare le riserve medesime, e ne fa rimprovero specialmente all'amministrazione della Banca d'Italia.

Ora non farà meraviglia al Senato se io mi trovo fortunatamente in grado di rispondere alla lagnanza, fatta in forma cortese di interrogazione, non perchè in questo momento ho l'onore di sostituire il mio collega del tesoro, ma per fatti positivi che ebbi occasione di conoscere come ministro delle finanze. Io ho il piacere di dichiarare al senatore Pisa e al Senato che la Banca d'Italia non ha mancato di approfittare notabilmente delle attuali condizioni favorevoli per aumentare le riserve metalliche: lo so per alcune disposizioni che ebbi l'opportunità di dare riguardanti le dogane.

Circa l'altra raccomandazione relativa all'acceleramento delle liquidazioni delle partite immobilizzate, risponderò che le cifre indicate dal senatore Pisa dimostrano due cose: che non molto, ma qualche cammino si è fatto, e che se ne è fatto di più dalla Banca d'Italia e meno dal Banco di Napoli.

Non parlo del Banco di Sicilia, che ha una somma assai lieve di partite immobilizzate, e che si trova in condizione veramente buona con una riserva metallica nella proporzione del 50 per cento sulla circolazione.

Dicevo che vi è stata maggior quantità di mobilitazioni per parte del Banco d'Italia che per parte del Banco di Napoli, e la ragione di ciò è chiara. Le condizioni economiche delle provincie dove agisce il Banco di Napoli sono tali da porre un serio ostacolo alle mobilitazioni, mentre sono invece favorevoli o di gran lunga migliori le condizioni economiche delle altre regioni, dove ha potuto agire la Banca d'Italia.

Rimane poi sempre vera l'altra avvertenza fatta dal senatore Pisa, e cioè, che trattandosi degli ultimi residui di quella grossa massa di partite immobilizzate, la difficoltà di liquidare diventa sempre maggiore mano mano che si avvicina la meta, notando che una parte delle cifre indicate nella situazione come partite immobilizzate rappresenta perdite da coprire con gli accantonamenti.

Io non avrei altro da dire, soltanto mi piace di osservare che lo stesso senatore Pisa col giusto desiderio che si prosegua sulla via della liquidazione di codeste partite immobilizzate, desiderio condiviso da tutti, deve dare volentieri il suo voto al presente progetto di legge; poichè esso non soltanto provvede alla proroga del corso legale dei biglietti, della qual proroga nessuno discute, ma provvede altresì a far continuare tutte quelle agevolanze fiscali, che furon dettate dal legislatore allo scopo appunto di render meno difficile agli Istituti di emissione la liquidazione delle partite immobilizzate, e così il completo risanamento della nostra circolazione.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Rispondendo alle ultime parole dell'onorevole ministro, dichiaro che certamente darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge, ma ripeto quanto dissi, cioè che sarei lieto di dare anche il mio voto ad un altro progetto di legge che, pure offrendo maggiori agevolanze alle banche, le mettesse in condizioni di uscire in un tempo, relativamente breve, da questo stato patrimoniale loro odierno che è lungi dall'essere soddisfacente.

Rispondendo anche alle gentili parole dell'illustre relatore, devo osservargli che questa smobilizzazione ad ogni modo, ammessa pure qualsiasi ragione, procede troppo lentamente. Non so se già lo dissi prima, ma ad ogni modo constato che, alla stregua delle cifre di mobilitazione fatte negli ultimi 12 mesi, anche prendendo le migliori cifre, occorrerebbero ancora ben 33 anni perchè le banche di emissione giungessero a sbarazzarsi di queste partite. Comprende il Senato come questa data di 33 anni basta per sé sola a indicare che assolutamente questo stato di cose, se continuasse come è ora, diventerebbe intollerabile e dannoso alle banche ed all'economia nazionale. Così pure per quanto riguarda la riserva metallica, sono lieto che qualche miglioramento si sia conseguito e che si è tratto profitto da queste circostanze per effettuarlo; debbo però insistere nella caldissima raccomandazione, di agire con ben maggiore larghezza e celerità, per allargare le basi delle riserve metalliche, che, ripeto, sono il fondamento principale di una sana circolazione.

Ringrazio ad ogni modo l'onorevole ministro e

l'onor. relatore che hanno voluto rispondere ai miei dubbi e alle mie raccomandazioni, e specialmente l'onorevole relatore per le parole troppo lusinghiere a me dirette.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1903.

(Approvato).

Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolanze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Rinvio della discussione del progetto di legge:
« Convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902 » (N. 153).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: « Convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902 »; ma non essendo stata distribuita ancora la relazione progetto il sarà poi discusso in altra tornata.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative alla proclamazione dei consiglieri comunali e provinciali ed alla rinnovazione ordinaria dei Consigli comunali e provinciali » (N. 146-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni

relative alla proclamazione dei consiglieri comunali e provinciali ed alla rinnovazione ordinaria dei Consigli comunali e provinciali ».

Interrogo l'onor. ministro se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge, modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, tanto più che gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale stesso sono stati concordati col ministro dell'interno e sono sostanzialmente conformi allo spirito dei principi contenuti del disegno di legge ministeriale.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore Arrivabene di dar lettura del disegno di legge così come fu modificato dall'Ufficio centrale.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 146-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio. I consiglieri scaduti sono sempre rieleggibili.

Nei primi due bienni dopo un'elezione generale la scadenza è determinata per sorteggio, e successivamente dall'anzianità.

Il terzo dei consiglieri da sorteggiare nei due primi bienni viene diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio.

Quando la scadenza è determinata dall'anzianità, il terzo da rinnovarsi viene accresciuto del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio. In questo caso gli ultimi eletti surrogano coloro che sono usciti dal Consiglio prima della ordinaria scadenza e per quel tempo che questi sarebbero ancora rimasti in ufficio.

Nei comuni dove il Consiglio è composto di 20, 40 od 80 membri, nei primi due bienni di ciascun sessennio ne saranno surrogati 7, 14 e 27 rispettivamente.

Del pari nelle provincie dove il Consiglio è composto di 20, 40 e 50, nei primi due bienni, se ne sorteggiano rispettivamente 7, 14 e 17.
(Approvato).

Art. 2.

Quando il Consiglio per dimissioni o altra causa abbia perduto i due terzi dei suoi membri dovrà essere rinnovato per intero.
(Approvato).

Art. 3.

Il Sindaco e il Presidente della Deputazione provinciale durano in carica quattro anni.
La Giunta municipale e la Deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni quadriennio.
(Approvato).

Art. 4.

La proclamazione dei consiglieri comunali è fatta dall'ufficio della sezione elettorale e quando il comune ha più sezioni dall'adunanza dei presidenti delle varie sezioni, presieduta dal presidente dell'ufficio della prima sezione.

La proclamazione dei consiglieri provinciali è fatta dall'adunanza dei presidenti delle varie sezioni riuniti nell'ufficio della 1ª sezione del mandamento.

Nei mandamenti costituiti da più comuni la proclamazione avrà luogo nell'ufficio della 1ª sezione del capoluogo di mandamento.

Ove la circoscrizione elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali comprenda più mandamenti, la proclamazione si farà nell'ufficio della 1ª sezione del capoluogo del mandamento che abbia il maggior numero di elettori iscritti e verrà indicato dal prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello ed annunziato col manifesto da pubblicarsi a norma dell'articolo 60 della legge comunale e provinciale.

La proclamazione avrà luogo nei modi stabiliti per le elezioni dei consiglieri comunali dall'articolo 81 della legge comunale e provinciale (testo unico, 4 maggio 1898, n. 164).

I consiglieri proclamati entrano subito in carica.

(Approvato).

Art. 5.

I ricorsi contro le operazioni elettorali provinciali si presentano al Consiglio provinciale.
(Approvato).

Art. 6.

La prima rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali in conformità della presente legge avrà luogo nell'anno in cui dovrebbe seguire quella triennale, mediante sorteggio fra i consiglieri che uscirebbero d'ufficio a norma della precedente legge.

I non sorteggiati usciranno di carica nel successivo biennio e per completare il terzo richiesto si procederà al sorteggio fra i consiglieri appartenenti all'altra metà del Consiglio.
(Approvato).

Art. 7.

Dalla prima rinnovazione dei consigli provinciali, la durata delle funzioni dei commissari, di cui nell'art. 249 della legge comunale e provinciale, è ridotta ad un biennio.
(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI, *relatore*. Debbo dire una sola parola come relatore per dichiarare che è giunta alla Presidenza della Commissione dell'Ufficio centrale una petizione riguardante le schede stampate o quelle manoscritte, petizione che l'Ufficio centrale propone venga trasmessa al Ministero dell'interno per quello che crederà opportuno di fare.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni la proposta dell'Ufficio centrale si ritiene approvata.

Discussione del progetto di legge: « Aggiunta agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898 relative all'epoca delle elezioni comunali in alcuni comuni ».

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Aggiunta agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 relative all'epoca delle elezioni comunali in alcuni comuni » (N. 25).

Ne do lettura.

Articolo unico.

All'art. 56 (testo unico 4 maggio 1898) della legge comunale e provinciale è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia nei mandamenti o distretti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere costante, potrà la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un comune, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale, accordare che nella stessa la convocazione dei Comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

« In questo caso i nuovi eletti, in deroga al disposto dell'art. 259, entreranno subito in carica.

« La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei comuni interessati; contro di essa è ammesso ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato che deciderà anche in merito ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Ho domandato la parola per pregare la Commissione di ritirare il terzo alinea di questo articolo, perchè avendo già approvato testè il disegno di legge, dove è detto: « entrano subito in carica » mi pare che tale alinea sia superfluo in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dell'interno.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Prego il senatore Parpaglia di non insistere in questa sua proposta per la seguente ragione. La legge che discutiamo ora è già approvata dalla Camera dei deputati; questo alinea sarà superfluo quando anche la Camera dei deputati avrà approvato l'altro disegno di legge. Nel frattempo produce i suoi effetti.

Quando sarà approvato l'altro disegno di legge, siccome renderà generale a tutti i consiglieri comunali questa disposizione, questo articolo cesserà di avere effetto. Ma per ora conviene lasciare l'articolo così come è scritto.

PARPAGLIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa e trattandosi di un articolo unico si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Ruolo organico del personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Ruolo organico del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 150).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io vorrei domandare all'Ufficio centrale ed all'onor. ministro di agricoltura se i miglioramenti che deriveranno dal nuovo organico, il ministro intenda, animato come è da sentimenti sempre così benevoli verso gli impiegati, che debbano applicarsi a beneficio esclusivo degli attuali impiegati del Ministero di agricoltura, o se ne debbano anche fruire altre persone, o impiegati di altre Amministrazioni dello Stato.

Su questo punto vorrei una dichiarazione precisa, e ciò ad evitare equivoci.

Se è così, come io la penso e come a parere mio deve essere, io darò ben volentieri il mio voto al progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura industria e commercio.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io sono lieto che il senatore Astengo mi abbia fatto questa domanda, perchè non ha detto altro che quello che è nell'animo mio. Io ho presentato questo organico per i nostri bravi impiegati che da venti anni si trovano in una gora morta. Qualunque beneficio andrà sempre a vantaggio degli impiegati che attualmente esistono al Ministero.

MICELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Mi compiaccio della raccomandazione fatta dall'onor. senatore Astengo, alla quale

volentieri mi associo; devo però farne un'altra all'onor. ministro.

Sono lieto che egli abbia presentato questo progetto di organico perchè così cesserà nel Ministero di agricoltura, industria e commercio una condizione precaria molto dannosa ed anche umiliante, specialmente per alcune classi degli impiegati di quel Ministero.

L'onor. ministro nel suo progetto di legge si è riservata la facoltà, quando cessi dal suo ufficio un impiegato della classe transitoria, di aumentare per decreto Reale il numero degli impiegati delle altre classi, profittando dei mezzi lasciati disponibili per la vacanza avvenuta.

In ciò io sono d'accordo coll'onor. ministro; ma mi rincresce di dover notare che l'onorevole relatore abbia creduto di restringere questa facoltà che era senza limite nel progetto ministeriale.

Il ministro non deve esser costretto di aumentare gli impiegati soltanto nella categoria amministrativa, nella sua prudenza vedrà in quale categoria sarà necessario l'aumento, vedrà insomma ciò che gli converrà di fare nel pubblico interesse. Se vi sarà bisogno nella categoria amministrativa, nessuno gli impedirà di provvedervi, ma non si debbono escludere dalle eventualità di aumenti le categorie d'ordine e di ragioneria, che sono tanto degne di riguardo quanto ne è degna la classe amministrativa.

Spero che il signor ministro sia della stessa mia opinione, perchè nel suo progetto di legge rimarrebbe perfettamente libero, mentre, secondo il concetto dell'Ufficio centrale questa libertà sarebbe dimezzata ed io desidero che l'abbia intiera, perchè provveda secondo giustizia, mentre altrimenti potrebbe commettersi qualche atto censurabile che assolutamente si deve evitare.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. In verità non ho ben compreso nè le preoccupazioni del senatore Astengo, nè le sollecitazioni dell'onor. senatore Miceli inquantochè credo che alle une ed alle altre stia la risposta nella legge.

Indiscutibilmente, l'ha ripetuto il ministro, se gli stanziamenti saranno fatti sul bilancio di agricoltura, industria e commercio, i risparmi

che di essi si verificheranno colle eliminazioni del personale transitorio, dovranno andare, giusta la legge, a beneficio del personale del Ministero stesso. Io non so a chi altri dovrebbero andare...

ASTENGO. Al personale di altre Amministrazioni.

VISCHI ...Non lo credo, perchè il ministro di agricoltura risponde del suo bilancio e non serve il bilancio altrui.

Il senatore Miceli vuol dare al ministro una larghezza di fiducia maggiore di quella che il ministro chiede...

MICELI. No; è quella che lui stesso chiede e che sarebbe dimezzata colla proposta dell'Ufficio centrale.

VISCHI ...e siccome quando si tratta di allargare la fiducia verso il ministro Baccelli non voglio essere secondo a nessuno, così mi predispono ad accettare l'invito dell'onorevole Miceli.

Ma l'art. 4 della legge non permette la supposizione del senatore Miceli, giacchè non dà limitazione al ministro. Con esso, per quanto ho potuto comprendere, consigliato dalla condizione transitoria del personale del Ministero dell'industria e commercio, si è voluto dare al ministro il mezzo di sistemare gradatamente il personale stesso. Diversamente io non voterei facoltà capaci di arbitri.

Quali sono le condizioni transitorie?

Il Ministero ha un numeroso personale d'impiegati straordinari, parte nominato prima della legge del 1897, e che può meritare un collocamento in pianta stabile, e parte nominato posteriormente a quella legge e che per volontà della legge stessa non può aspirare e nessuna stabile condizione.

Ora il ministro dovendo provvedere alla prima parte del personale degli impiegati straordinari, non può dare un definitivo assetto al suo organico, epperò chiede di farlo con decreti reali con i risparmi prevedibili dei posti vacanti.

Dunque le condizioni transitorie mettono tutti noi nella necessità di dare al ministro la facoltà che ci chiede; e che diversamente io non avrei accordato.

Quale uso ne potrà fare il ministro? Risponde l'art. 4 dicendo:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà con decreto reale, entro i limiti

della somma stanziata al capitolo I del bilancio per l'esercizio finanziario 1902-1903 aumentare i posti dell'organico mano a mano che si renderanno vacanti quelli della categoria transitoria, e i posti straordinari e avventizi non compresi in essa ».

L'articolo non parla nè di rami amministrativi, nè di rami di ragioneria, nè di altri, e però non comprenderei la preoccupazione del senatore Miceli. Il senatore Miceli da esperto parlamentare si preoccupa di una parola che si trova scritta nella relazione della Commissione permanente di finanze, ma io dico che le parole della Commissione possono avere importanza molto relativa. Il potere legislativo vota la legge; e se questa andrà tale quale in esecuzione, e se la interpretazione, come nel caso nostro non potrà esser dubbia, la mente del legislatore non sarà ricercata nei lavori parlamentari.

Ed io penso che la nostra medesima Commissione permanente di finanze, non può avere voluta una limitazione, una restrizione di quelle facoltà che sono esplicitamente dettate nell'articolo 4 della legge.

Ed è così, che io, persuaso della bontà della legge, le darò assai volentieri il mio voto favorevole.

DINI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *ff. di relatore*. La Commissione permanente di finanze nell'esaminare questa proposta di legge ha considerato che in fondo non si tratta che di sistemare quegli impiegati straordinari che da anni e anni sono nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, e dei quali non si poteva fare a meno, come si sono sistemati i componenti il personale straordinario di altre amministrazioni di altri Ministeri; e provvedere nello stesso tempo come meglio si poteva, e colla maggior parsimonia al buon andamento dei servizi, in modo che questi fossero dotati di quel personale che abbisognano, mentre da lunghi anni non vi si era provvedute, sebbene i servizi stessi si fossero andati ognor più sviluppando.

E la Commissione permanente di finanze ha inteso che tutto quello che si faceva dovesse andare a vantaggio degli impiegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio e non ad altri. La Commissione di finanze non

poteva pensare, neanche lontanamente, che si volesse invece provvedere ad altri, ed ora il ministro di agricoltura ha fatto delle dichiarazioni esplicite in questo senso; talchè io spero che il Senato sarà persuaso che eravamo nel giusto, e si terrà pago di quelle spiegazioni. In quanto poi al pericolo che quando vengano ad esservi dei fondi disponibili in quella classe transitoria nuova che viene istituita, questi fondi debbano essere tutti destinati agli impiegati amministrativi come è detto nella relazione del collega Cerruti, che io mi trovo ora a sostituire, dico francamente che io credo che a questo punto nella relazione stessa sia incorso un errore di stampa.

Molto probabilmente nella stampa venne omessa una parola.

Del resto lo dice chiaro l'art. 4 del progetto che leggo:

Art. 4.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, con decreti Reali, entro i limiti della somma stanziata al capitolo 1° del bilancio per l'esercizio 1902-1903, aumentare i posti in organico mano a mano che si renderanno vacanti quelli della categoria transitoria ed i posti degli straordinari ed avventizi non compresi in essa.

E qui non si parla di una categoria piuttosto che di un'altra del personale, ma si parla di tutto.

E non basta. Nella relazione del Governo si legge a pag. 3 quanto segue:

« I posti che, per tal guisa, rimarranno scoperti nella categoria transitoria saranno mano a mano soppressi, ed i relativi fondi saranno devoluti al graduale aumento dell'organico generale e prevalentemente della categoria di concetto, senza che ciò importi alcuna nuova spesa ».

Ora come il Senato vede, si dice chiaro anche qui che i fondi che si faranno di mano in mano disponibili andranno a vantaggio dell'organico generale.

Quindi mi pare che gli intendimenti e del Governo e della Commissione permanente di finanze sono quelli voluti e dal senatore Astengo da una parte, e dal senatore Miceli dall'altra; e

detto questo mi pare che potremo passare alla discussione degli articoli, che io spero vorrà il Senato pienamente approvare.

NICELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICELI. Io ho voluto impedire che si desse una interpretazione arbitraria al concetto espresso dal progetto di legge ministeriale. Si sa che quando viene il momento di dover collocare una persona in un posto, si eccitano le ambizioni, ed una interpretazione come quella che si sarebbe appoggiata sulle parole dell'Ufficio Centrale sarebbe stata ingiusta. Perciò io mi sono rivolto all'onorevole ministro ed ho detto: sostenete il vostro articolo quarto, poichè è quello che contenta tutti e garantisce la giustizia.

PRESIDENTE. Mi pare che siamo tutti d'accordo. (*Si siede*).

Per ciò, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di un progetto di legge.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge testè approvato dalla Camera dei deputati per: « Provvedimenti per anticipare l'esecuzione di opere pubbliche ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza ed inviarlo alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro chiede che questo progetto di legge sia inviato alla Commissione permanente di finanze e sia esaminato di urgenza. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 150.

PRESIDENTE. Ritorniamo ora alla discussione del progetto di legge: « Ruolo organico del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il ruolo organico del personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio è modificato, a partire dal 1° gennaio 1903, in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella B, annessa alla presente legge.

Saranno, inoltre, trasportate al capitolo 1° dello stato di previsione predetto, dai singoli capitoli in cui sono ora iscritte, le somme relative ai sessenni ed alle indennità di residenza per gli impiegati, che da altri ruoli speciali passeranno a formar parte del ruolo organico del personale del Ministero.

TABELLA A.

Ruolo organico del personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

GRADO E CLASSE	Numero dei posti	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ministro	1	25,000	25,000
Sotto-Segretario di Stato	1	10,000	10,000
Totale	2		35,000
Categoria amministrativa.			
Direttori generali	2	9,000	18,000
Ispettori generali	3	8,000	24,000
Capi divisione di 1ª classe	4	7,000	28,000
Id. di 2ª id.	5	6,000	30,000
Capi sezione di 1ª classe	12	5,000	60,000
Id. di 2ª id.	14	4,500	63,000
Segretari di 1ª classe	9	4,000	36,000
Id. di 2ª id.	10	3,500	35,000
Id. di 3ª id.	12	3,000	36,000
Vice-Segretari di 1ª classe	16	2,500	40,000
Id. di 2ª id.	23	2,000	46,000
Totale	110		416,000
Categoria di ragioneria.			
Capo divisione di 1ª classe	1	7,000	7,000
Capi sezione di 1ª classe	2	5,000	10,000
Id. di 2ª id.	3	4,500	13,500
Segretari di 1ª classe	6	4,000	24,000
Id. di 2ª id.	6	3,500	21,000
Id. di 3ª id.	6	3,000	18,000
Vice-Segretari di 1ª classe	9	2,500	22,500
Id. di 2ª id.	8	2,000	16,000
Totale	41		132,000

Segue TABELLA A.

GRADO E CLASSE	Numero dei posti	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Categoria d'ordine.			
Archivista capo	1	4,000	4,000
Archivisti di 1ª classe	6	3,500	21,000
Id. di 2ª id.	8	3,200	25,600
Id. di 3ª id.	12	2,700	32,400
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	16	2,200	35,200
Id. di 2ª id.	20	1,800	36,000
Id. di 3ª id.	30	1,500	45,000
Totale	93		199,200
Personale di servizio.			
Commesso di 1ª classe	1	1,800	1,800
Id. di 2ª id.	1	1,600	1,600
Capo usciere	1	1,700	1,700
Uscieri di 1ª classe	2	1,500	3,000
Id. di 2ª id.	3	1,400	4,200
Id. di 3ª id.	7	1,300	9,100
Id. di 4ª id.	10	1,200	12,000
Totale	25		33,400
RIASSUNTO.			
Ministro e Sotto-Segretario di Stato	2	»	35,000
Categoria amministrativa	110	»	416,000
Id. di ragioneria	41	»	132,000
Id. d'ordine	93	»	199,200
Personale di servizio	25	»	33,400
Totale generale	271		815,000

TABELLA B.

Nota di variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Num. del capitolo nello esercizio finanziario		DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1902-003.	
1901-002	1902-003		Aumenti	Diminuzioni
1	1	Ministero - Personale di ruolo e della categoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura - Personale straor- dinario ed avventizie (Spese fisse)	450,927 54	»
2	2	Ministero - Assegni al personale straordinario (com- preso quello di servizio), indennità al personale stesso in caso di licenziamento e spese per i lavori di copiatura a cottimo	»	314,248 20
17	18	Spese per lavori straordinari e gratificazioni agli im- piegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inser- vienti dell'amministrazione centrale	»	26,000 »
20	22	Spese casuali	»	2,980 »
35	37	Miglioramento del bestiame di riproduzione e del ca- seificio - Esposizioni relative	»	3,000 »
48	50	Bonificazione agrario dell'Agro romano - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	»	3,450 »
50	52	Irriducibile agraria - Studi sul regime dei fiumi.	»	1,000 »
58	60	Gratificazioni per lavori e sussidi agli impiegati ad- detti all'amministrazione forestale	»	1,600 »
61	63	Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e pianto- nai, ecc. ecc.	»	3,000 »
67	69	Miniere e cave - Indennità varie, libri, strumenti, sussidi a scuole minerarie - Trasporti	»	2,000 »
81	84	Retribuzioni e compensi per studi e traduzioni occor- renti alla compilazione del bollettino mensile sul credito e sulla previdenza	»	1,300 »
83	87	Spese di vigilanza e diverse per la esecuzione della legge 17 marzo 1894, n. 80, sugli infortuni del lavoro	»	12,400 »
98	102	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Inden- nità e indennizzi vari - Acquisto e riparazioni di strumenti e di mobili per gli uffici metrici provin- ciali e per i laboratori centrali metrici, ecc. ecc.	»	1,455 »
<i>Da riportarsi</i>			450,927 54	372,433 20

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1902

(Segue) TABELLA B.

Num. del capitolo nello esercizio finanziario		DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1902-903.	
1901-902	1902-903		Aumenti	Diminuzioni
		<i>Riparto . . .</i>	450,927 54	372,433 20
103	106	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale (Spese fisse)	»	20,400 »
104	107	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di studi, traduzioni da lingue estere e ricerche compiute con prevalenza da impiegati di ruolo e straordinari - Concorso dell'Italia al <i>Bureau international</i> di Berna, ecc. ecc.	»	2,250 »
105	108	Statistica - Indennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di presenza ai membri del Consiglio superiore di statistica	»	1,350 »
107	111	Economato generale - Personale (Spese fisse) . . .	»	10,310 »
109	113	Compensi per lavori di contabilità e di copisteria, per facchinaggi avventizi e per indennità di missione e di funzioni	»	5,000 »
117	121	Riparto di beni comunali demaniali nelle provincie meridionali - Retribuzioni e compensi per studi compiuti da impiegati di ruolo e straordinari .	»	2,500 »
		Totale . . .	450,927 54	414,243 20

(Approvato).

Art. 2.

È istituita una classe transitoria di ufficiali d'ordine e di scrittura fuori ruolo con lo stipendio annuo di L. 1500 per gli impiegati straordinari del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli attuali impiegati straordinari od avventizi, nominati prima della legge 11 giugno 1897, n. 182, che passeranno nella categoria transitoria predetta, saranno nominati con decreto Reale, e dalla data di esso avranno qualità di impiegati civili dello Stato, per tutti gli effetti delle vigenti leggi e dei regolamenti.

Per i posti della categoria transitoria, di cui nel presente articolo, non sono applicabili le disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

(Approvato).

Art. 3.

Agli impiegati, che saranno compresi nella categoria transitoria di ufficiali d'ordine e di scrittura, che godessero attualmente di una retribuzione superiore alle annue-L. 1500, sarà corrisposta, a titolo di assegno personale, la differenza fra il nuovo stipendio e la retribuzione attuale.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, con decreti Reali, entro i limiti della somma stanziata al capitolo 1° del bilancio per l'esercizio 1902-1903, aumentare i posti in organico mano a mano che si renderanno vacanti quelli della categoria transitoria ed i posti degli straordinari ed avventizi non compresi in essa.

(Approvato).

Art. 5.

A partire dal 1° gennaio 1903 sarà provveduto al trattamento di riposo del personale degli attuali inservienti straordinari del Ministero di agricoltura, non in ruolo alla data suddetta, mediante la iscrizione di esso alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale.

Il Ministero di agricoltura concorrerà nella spesa relativa con una somma che sarà iscritta nel capitolo 2 del bilancio per l'esercizio 1902-1903.

La iscrizione alla Cassa suddetta avverrà, in surrogazione del trattamento di riposo stabilito dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato col Regio decreto in data 21 febbraio 1895, n. 70, per tutti gli uscieri di nuova nomina a partire dal 1° gennaio 1903; e sarà mantenuta per il personale degli attuali inservienti straordinari, anche quando esso entrasse a far parte del ruolo.

Gli attuali inservienti straordinari del Ministero di agricoltura saranno divisi in due classi, da L. 1200 la prima e L. 1140 la seconda.

Essi saranno nominati con decreto ministeriale e non potranno essere licenziati se non con le norme, che saranno stabilite da apposito regolamento.

I posti, che si renderanno vacanti nel personale dei detti inservienti, saranno destinati agli attuali inservienti avventizi e successivamente soppressi per istituirne altri, con decreto Reale, nel ruolo organico degli uscieri, trasportando i fondi relativi al capitolo 1° del bilancio.

(Approvato).

Art. 6.

Dalla data di applicazione della presente legge cessa qualsiasi facoltà di surrogare od assumere personale straordinario o avventizio anche di servizio nel Ministero di agricoltura, se non che per lavori di carattere eccezionale ed urgente ed esclusivamente per la durata di tali lavori. In tal caso saranno osservate le disposizioni della legge 11 giugno 1897, n. 182.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 7.

Al pagamento degli assegni personali, di cui all'art. 3 della presente legge, sarà provveduto, per una parte, con la somma all'uopo stanziata al capitolo 1° del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla parte rimanente sarà provveduto mantenendo scoperti alcuni dei posti, che risulteranno

vacanti per l'applicazione della presente legge nel ruolo organico del Ministero e in ruoli speciali.

Le somme, così impegnate, di posti scoperti nei ruoli speciali saranno provvisoriamente trasportate in apposito capitolo, n. 1°-bis del bilancio predetto, e saranno nuovamente iscritte nei capitoli rispettivi mano a mano che andranno cessando gli assegni al personale della classe transitoria.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di tutti i disegni di legge che sono stati oggi discussi ed approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa; prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1899-000:

Senatori votanti	70
Favorevoli	68
Contrari	2

Il Senato approva.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1900-901:

Senatori votanti	70
Favorevoli	68
Contrari	2

Il Senato approva.

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolzze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione:

Senatori votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

Il Senato approva.

Disposizioni relative alla proclamazione dei consiglieri comunali e provinciali ed alla rinnovazione ordinaria dei Consigli comunali e provinciali:

Senatori votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	4
Astenuto	1

Il Senato approva.

Aggiunta agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898 relativi all'epoca delle elezioni comunali in alcuni comuni:

Senatori votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	4
Astenuti	1

Il Senato approva.

Ruolo organico del personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Senatori votanti	72
Favorevoli	62
Contrari	9
Astenuti	1

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1902

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 22 corr. alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902 (N. 153 - *urgenza*);

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro (N. 149 - *urgenza*);

Convenzione fra l'Italia e la Germania per la tutela della proprietà industriale (N. 154).

La seduta-è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 25 dicembre 1902 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche